

**CODICE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO ALLE  
MANIFESTAZIONE CALCISTICHE (ex ART. 27 CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA)  
PER GLI UTENTI DELLO STADIO “CITTA’ DEL TRICOLORE” E PER I SOSTENITORI  
DELLA REGGIO AUDACE F.C.**

La società sportiva REGGIO AUDACE F.C. ha elaborato e adottato un CODICE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE ex art. 27 CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA CODICE ETICO da ora in poi CODICE DI GRADIMENTO DEL TIFOSO.

Detto regolamento è rivolto a tutti gli spettatori che assisteranno alle partite che si svolgeranno presso lo stadio “CITTA’ DEL TRICOLORE DI REGGIO EMILIA” e in generale a tutti i sostenitori della REGGIO AUDACE F.C. che parteciperanno a qualunque titolo alle manifestazioni e\o eventi di cui la società sarà organizzatrice o partecipe.

E’ data pubblicità al presente Codice di Gradimento del Tifoso ed del Regolamento d’Uso dello Stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia tramite:

- 1) affissione in tutti i punti vendita autorizzati (consultabili sul sito [www.reggioaudacefc.it](http://www.reggioaudacefc.it) );
- 2) affissione per estratto all’interno dello stadio Città del Tricolore”;
- 3) pubblicazione sul sito [www.reggioaudacefc.it/biglietteria](http://www.reggioaudacefc.it/biglietteria);
- 4) attività all’uopo promosse dall’ufficio SLO della società;
- 5) brochure campagna abbonamenti.

**PREMESSA**

Obiettivo della società sportiva REGGIO AUDACE F.C. è legarsi a sostenitori che condividano e promuovano l’etica dello sport, così conciliando la dimensione professionistica ed economica del calcio con la sua valenza etica e sociale.

Il presente Codice delinea le aspettative generali della Società verso i tifosi auspicando che si facciano portavoce dei valori della società.

Lo stadio CITTA’ DEL TRICOLORE DI REGGIO EMILIA è un luogo aperto al pubblico in cui la società organizza eventi sportivi, subordinando l’accesso di tutti i partecipanti all’accettazione implicita delle disposizioni del “Regolamento d’Uso” dello stadio e di quelle contenute nel presente “Codice di Gradimento del tifoso”, che sono quindi

da ritenersi vincolanti con l'acquisto e/o l'utilizzo del titolo d'accesso.

La violazione anche di una sola regola comportamentale e più in generale dei principi delineati nel presente "Codice di Gradimento" potrà rappresentare un legittimo motivo di risoluzione del rapporto contrattuale società-tifoso e, a seconda della gravità, giusta causa di esclusione del tifoso dalla partecipazione in qualità di spettatore alle partite che si terranno successivamente a quella in cui si è verificata l'infrazione, nonché la possibilità di sospendere la cessione del titolo di abbonamento. Le stesse conseguenze sono previste nel caso di violazione delle norme Statali volte alla tutela e correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive (c.d. Daspo).

## Art.1

### DEFINIZIONI.

Ai fini del presente Codice e del Regolamento D'uso dello Stadio valgono le seguenti definizioni:

- Per "**Area Riservata**" si intende lo spazio compreso tra le barriere di prefiltraggio ed i tornelli.
- Per "**Area Massima di Sicurezza**" si intende [la porzione di stadio compresa all'interno del recinto dei Tornelli.].
- Per "**Club**" o "**Società**" si intende la REGGIO AUDACE F.C. S.R.L. con sede in REGGIO EMILIA (RE) VIA EMILIA ALL' ANGELO 44/B CAP 42124.
- Per "**Impianto Sportivo**" si intende lo Stadio comunale "CITTA' DEL TRICOLORE DI REGGIO EMILIA" sito in PIAZZA ATLETI AZZURRI D'Italia, n.1, 42124 Reggio Emilia, se non diversamente segnalato, presso il quale si svolge l'Evento per il quale si autorizza l'ingresso, a seguito dell'acquisto del Titolo d'Accesso, nonché tutte le aree di pertinenza al suo interno, occupate o utilizzate dal Club compresa l'area riservata.
- Per "**Delegato alla Sicurezza**" si intende la persona incaricata dalla Società quale responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza nonché della direzione e del controllo degli Steward.
- Per "**Evento**" o "**Gara**" o "**Partita**" si intende ogni manifestazione calcistica di serie A, B, Lega Pro, Tim CUP e Coppa Italia Lega Pro, nonché le competizioni internazionali e le amichevoli che si svolgeranno nello stesso Impianto Sportivo, organizzate e gestite dalla Società.
- Per "**Punti Vendita Ufficiali**" si intendono tutti i punti vendita e i canali di vendita indicati al seguente link [www.reggioaudacefc.it/biglietti](http://www.reggioaudacefc.it/biglietti)
- Per "**Regolamento d'Uso**" si intende il complesso di norme che regolano l'accesso e

la permanenza all'interno dello Stadio durante le manifestazioni sportive organizzate dalla REGGIO AUDACE F.C. e consultabile al seguente link [www.reggioaudacefc.it](http://www.reggioaudacefc.it)

- Per **CODICE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONE CALCISTICHE (EX ART. 27 CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA)** si deve intendere **IL CODICE DI GRADIMENTO DEL TIFOSO e\o COMPORTAMENTO DEL TIFOSO**. Questo codice raccoglie il complesso di principi e norme di comportamento a cui gli spettatori e i tifosi del Club devono attenersi.
- Per **Supporter Liason Officer (SLO)** si intende il delegato della Società ai rapporti con la tifoseria, ovvero la persona responsabile delle relazioni con i tifosi, che funge da punto di contatto chiave tra il club e i sostenitori.
- Per **“Titolare”** si intende l'intestatario del titolo d'accesso all'Impianto Sportivo, sia esso per singolo Evento o in abbonamento/carte fidelizzazione, per tutti o alcuni degli Eventi di cui al punto precedente.
- Per **“Titolo d'Accesso”** si intende il biglietto nominativo emesso dai rivenditori utilizzati e valevole per l'accesso all'Impianto Sportivo per un singolo Evento o per la durata di una stagione calcistica, nonché ogni eventuale altro titolo che consenta la partecipazione all'Evento.
- Per **Infrazione** si intende la condotta in violazione delle regole di comportamento secondo il presente codice etico.
- Per **Sanzione** si intende il rimedio esperito dalla società che si risolve in una non contrattazione per il futuro e\o nello scioglimento con ogni effetto di Legge sul contratto in essere.

## **Art. 2 PRINCIPI GENERALI.**

Il Codice di gradimento del Tifoso enuncia le norme di comportamento la cui osservanza è necessaria per garantire il rispetto dei principi di onestà, lealtà e correttezza della competizione sportiva, nonché per prevenire la perpetrazione di reati, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 D. Lgs. 231/2001 e 7, comma 5, dello Statuto della F.I.G.C. e dalla Circolare della F.I.G.C. dell'08.05.2018, e dall'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva;

## **Art. 3 IMPEGNO SOCIALE E CONDIVISIONE DEL PROGETTO**

La Società è consapevole dell'importanza del calcio e di quella dei suoi valori - quali la socializzazione, l'aggregazione, il rispetto dell'altro, l'integrazione sociale, il riconoscimento del merito anche nell'accezione di valore dell'avversario - nello sviluppo delle relazioni sociali ed in quello educativo dei bambini che intraprendono una disciplina sportiva.

La società incoraggia i propri tifosi a promuovere iniziative volte ad avvicinare gli appassionati di questa competizione ed in particolare i giovani allo spettacolo sportivo con l'obiettivo di coinvolgerli in un momento ludico, godibile e spettacolare.

La società si impegna perciò a creare un rapporto costruttivo con i propri sostenitori ed a promuovere, anche attraverso i loro suggerimenti, un tifo leale e responsabile sia nel corso degli incontri sportivi sia durante le restanti attività sociali svolte a sostegno della squadra.

I sostenitori, in ossequio ai principi generali sopra evidenziati, si impegnano nel supportare la squadra a mantenere un atteggiamento leale, sportivo, moderato e rispettoso dell'avversario, ripudiando qualsiasi forma di violenza, anche verbale, e di denigrazione verso terzi, nonché al rispetto delle regole di comportamento civili e sportive in riferimento ad ogni evento che interesserà la società.

I sostenitori della società si impegnano, inoltre, all'osservanza del Regolamento d'uso dello Stadio in vigore nella stagione sportiva di riferimento, nonché al rispetto della figura dello steward presente nell'impianto sportivo e dei rappresentanti della società e dei giocatori.

I sostenitori si impegnano a rapportarsi con lo SLO (*Supporter Liaison Officer*) della società il cui compito precipuo è quello di garantire la comunicazione tra i Club calcistici e le tifoserie al fine di migliorare le relazioni intercorrenti tra gli stessi e permettere ai propri tifosi di vivere anche in trasferta un'esperienza indimenticabile.

#### **Art.4**

#### **DESTINATARI DEL CODICE**

Il Codice di Gradimento è vincolante per tutti i tifosi aderenti al programma di fidelizzazione; agli stessi verrà consegnata la *fidelity card* che avrà anche contenuti commerciali e promozionali. Il Codice è altresì vincolante per tutti i tifosi che acquistano un biglietto di accesso alla manifestazione calcistica e\o riceveranno a qualunque titolo un biglietto anche gratuito per la partecipazione alla manifestazione sportiva.

#### **Art. 5**

## **VIOLAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E SOSPENSIONE DEL GRADIMENTO**

La Società, in caso di comportamenti dei tifosi scorretti, antisportivi, delinquenti nonché denigratori nei confronti degli avversari e/o che a carattere generale si possano ritenere in violazione dei principi sopra indicati (art. 2 e 3) e/o del Regolamento D'uso dello Stadio, che qui in calce viene integralmente riportato, e/o delle infrazioni di seguito riportate (All.1), ravvisando in siffatta condotta un inadempimento del contratto stipulato dal tifoso con la società sportiva, si riserva il diritto di sospendere il gradimento inibendo a questi l'ingresso all'impianto sportivo per un periodo determinato di tempo nonché di sospendere tutti i *benefit* eventualmente maturati con il programma di *fidelity card*.

### **Art. 6**

#### **PARAMETRO DI VALUTAZIONE DELLA SOSPENSIONE DEL GRADIMENTO**

I rimedi previsti per i casi di infrazione alle regole dettate dal presente codice sono calibrati sulle condotte assunte dal tifoso in violazione dei principi sopra delineati, con l'obiettivo di salvaguardare i valori di lealtà e di sana competizione propri dello sport, nonché l'immagine ed il prestigio della Società.

La Società a tal fine valuterà:

- 1) la natura, la specie, i mezzi, il tempo, il luogo ed ogni altra modalità dell'azione;
- 2) la gravità del danno o del pericolo di danno cagionato;
- 3) precedenti inadempimenti;
- 4) eventuali atteggiamenti riparatori posti in essere dal trasgressore successivamente ai fatti.

#### **ESEMPLIFICAZIONE DI ALCUNE CONDOTTE (ALL.1).**

La Società ha individuato a mero titolo esemplificativo e non esaustivo alcune condotte che cagioneranno la perdita del gradimento.

La società si riserva in caso di azioni non individuate nella seguente tabella ma comunque commesse in violazione dei principi sopra emarginati e/o che comportino comunque un danno di immagine alla società la possibilità di sospendere il gradimento nei confronti dell'utente.

Leggenda:

● SANZIONE OPZIONALE ● SANZIONE MINIMA ● SANZIONE MASSIMA

INFRAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019	ESPULSIONE EVENTO	RICHIAMO SCRITTO	SOSPENSIONE n.3 GARE	SOSPENSIONE n.6 GARE	SOSPENSIONE n.1 ANNO	SOSPENSIONE n.3 ANNI	REVOCA
Bagarinaggio (vendita, acquisto e utilizzo) di biglietti in violazione delle norme di Legge.	●	●					●
Travisamento o alterazione propria identità.	●	●		●			
Sottrazione ai controlli di sicurezza o sulla persone atti a impedire l'ingresso di oggetti vietati.	●	●			●		
Accesso ad aree riservate, chiuse o comunque non consentite dal proprio titolo di accesso.	●	●	●				
Occupazione di un posto non indicato nel proprio titolo di accesso. Stazionamento in piedi o a cavalcioni sui parapetti o negli spazi comuni.	●	●					
Introduzione di materiali vietati e\o di materiali pericolosi	●	●		●			
Introduzione e/o utilizzazione di fuochi pirotecnici.	●	●			●		
<b>IMPUGNAZIONE SANZIONI</b>	NO		REVISIONE TRAMITE DELEGATO e SLO		APPELLO TRAMITE ANDES		

INFRAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019	ESPULSIONE EVENTO	RICHIAMO SCRITTO	SOSPENSIONE n.3 GARE	SOSPENSIONE n.6 GARE	SOSPENSIONE n.1 ANNO	SOSPENSIONE n.3 ANNI	REVOCA
Danneggiamenti a cose e persone, alla struttura, agli annessi, sottrazione di materiale della società sportiva.	●	●		●			
Introduzione e/o esposizione di materiale discriminatorio, striscioni, bandiere non autorizzate dal GOS.	●	●	●				
Consumo di bevande con gradazione alcolica superiore al consentito. Introduzione bottiglie e/o oggetti di vetro.	●	●					
Lancio di oggetti sul terreno di gioco e/o sugli spalti-	●	●		●			
Ogni ulteriore comportamento vietato dal regolamento d'uso dello stadio.	●	●				●	
Ogni ulteriore comportamento che configura reato.	●	●					●
Comportamenti violenti, offensivi, minacciosi, discriminatori anche perpetrati sui <i>social media</i> .	●	●				●	
Ogni comportamento che possa ledere l'immagine della società ivi compreso l'utilizzo di <i>social media</i> .	●	●			●		
Promovimento di azioni legali contro la società	●	●					●
<b>IMPUGNAZIONE SANZIONI</b>	NO		REVISIONE TRAMITE DELEGATO E SLO		APPELLO TRAMITE ANDES		

INFRAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019	ESPULSIONE EVENTO	RICHIAMO SCRITTO	SOSPENSIONE n.3 GARE	SOSPENSIONE n.6 GARE	SOSPENSIONE n. 1 ANNO	SOSPENSIONE n.3 ANNI	REVOCA
Condotte violente nei confronti del personale steward, delle Forze dell'ordine e della società.	●				●		●
Registrare e/o trasmettere suoni, immagini e/o descrizioni dello stadio o della partita diverse da quelle consentite per uso privato. Diffondere tramite Internet, radio, televisione o altro attuale e/o futuro mezzo di comunicazione, suoni, immagini, descrizioni, risultati e/o statistiche della partita nel suo insieme o di una delle sue parti, oppure assistere altre persone nello svolgimento di tali attività anche per fini di betting	●	●			●		
<b>IMPUGNAZIONE SANZIONI</b>	NO		REVISIONE TRAMITE DELEGATO E SLO		APPELLO TRAMITE ANDES		

## Art. 7

### ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO.

La società, al fine di accertare la condotta inadempiente ed individuarne l'autore, potrà avvalersi di ogni elemento utile che rappresenti in maniera chiara, trasparente ed oggettiva l'accadimento dei fatti.

Elementi sicuramente idonei a salvaguardare i principi sopra esposti saranno:

- le telecamere di sorveglianza a circuito chiuso dello Stadio;
- la percezione diretta da parte del personale steward in servizio, dei componenti dell'ufficio SLO e del Delegato per la Sicurezza e\o del suo vice, che dovranno redigere apposito verbale di segnalazione evento;
- le informative della POLIZIA GIUDIZIARIA\ DIGOS;
- le immagini diffuse a mezzo dei *social network*, nel caso in cui sia possibile accertare l'identità del soggetto ritenuto responsabile della condotta rilevante ai fini del presente Codice;
- tutte le fonti aperte, in caso di fatti pubblicamente accertati.

## Art. 8

### CONSEGUENZE A CARICO DEL TIFOSO NEI CASI DI INADEMPIMENTO AL CODICE DI COMPORTAMENTO.

#### 8.1 ESCLUSIONE DALL'EVENTO.

L'esclusione del tifoso dallo stadio è un rimedio esperibile dal personale steward, dal delegato per la sicurezza e\o dal suo vice e dai componenti dell'ufficio SLO;

#### 8.2 RICHIAMO SCRITTO.

Nei casi di inadempimenti lievi e scusabili al sostenitore è rivolto richiamo scritto; **il terzo richiamo scritto nella medesima stagione sportiva comporterà l'esclusione da 1 (una) partita;**

#### 8.3 SOSPENSIONE ACCESSO IMPIANTO N.3\N.6 PARTITE.

Qualora la sospensione non esaurisca i suoi effetti nel campionato in corso, sarà applicata per il residuo al campionato successivo anche in partite di competizione sportive diverse dal campionato calcistico di Lega, coppe europee e coppe nazionali;

#### 8.4 SOSPENSIONE ACCESSO IMPIANTO SPORTIVO PER N.1\3 ANNI.

La sospensione va intesa per tutte le partite giocate nel periodo di n.1\3 anno\i solare\i in tutte le competizioni sportive a cui la società parteciperà. Il decorso del periodo di sospensione sarà calcolato dal primo giorno dell'esecutività della sanzione;

#### 8.5 REVOCA.

La revoca è il rimedio esperibile dalla società anche nel caso in cui il tifoso sia avvinco da un provvedimento impeditivo emesso dall'autorità giudiziaria e\o amministrativa. La sanzione avrà durata per tutto il periodo di sospensione del provvedimento amministrativo e\o giudiziario.

Il provvedimento inibitorio emesso dall'autorità giudiziaria e\o amministrativa avrà come ulteriore conseguenza la perdita dei *benefit* maturati con il programma di *fidelity card*. La Revoca è sempre modificabile qualora siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'applicazione.

In caso di irrogazione di una sanzione l'utente non avrà più diritto di cedere il proprio titolo d'accesso (sia esso singolo o abbonamento).

## Art. 9

### IRROGAZIONE SANZIONE.

Le sanzioni verranno disposte dalla Società in forma collegiale (con la presenza necessaria dello SLO e del Delegato Per la Sicurezza e a firma di entrambi entro giorni 40 (quaranta) dalla conoscenza del fatto e/o dall'individuazione dell'autore e comunicate per iscritto al trasgressore a mezzo posta raccomandata a/r all'indirizzo di residenza fornito in sede di registrazione ed emissione del titolo di accesso e/o in sede di identificazione e/o a mezzo p.e.c. qualora il tifoso ne abbia fornita una.

Nell'atto dell'irrogazione della sanzione sarà onere della Società indicare la possibilità di fare revisione o impugnazione, indicandone i modi e le tempistiche.

Le comunicazioni di irrogazione delle sanzioni dovranno contenere, a pena di inammissibilità, l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, nonché l'indicazione sommaria dei mezzi di prova.

Le sanzioni avranno effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato.

L'utente sanzionato non avrà diritto al rimborso del prezzo del titolo d'ingresso e perderà le agevolazioni commerciali legate al progetto ... (nome della fidelity card). L'applicazione delle predette inibizioni prescinde da eventuali procedimenti penali/civili, in quanto i comportamenti oggetto di rilievo ledano interessi diversi.

L'applicazione dei provvedimenti inibitori non pregiudicherà, in ogni caso, il diritto della Società Sportiva di agire in sede giudiziaria nei confronti dell'autore della violazione.

Sarà possibile emettere provvedimenti inibitori nei confronti di minorenni, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

## Art. 10

### ACCESSO AGLI ATTI.

Il trasgressore entro giorni 7 (sette) dalla notificazione della decisione potrà fare

richiesta di visionare gli atti e riceverne copia a proprie spese. La richiesta di accesso potrà inoltrarsi tramite raccomandata a/r alla sede della Società (come indicato in epigrafe) e/o al seguente indirizzo posta elettronica certificata [reggioaudacefc@legalmail.it](mailto:reggioaudacefc@legalmail.it)

## Art.11

### REVISIONE E IMPUGNAZIONE SANZIONE.

#### 11.1 Procedimento di revisione

In caso di irrogazione della sanzione **RICHIAMO SCRITTO e/o SOSPENSIONE DALL'ACCESSO ALL'IMPIANTO SPORTIVO PER 3/6 PARTITE** il trasgressore potrà chiederne la revisione all'UFFICIO SLO.

La richiesta di revisione va presentata entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione della sanzione a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo della Società e/o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [reggioaudacefc@legalmail.it](mailto:reggioaudacefc@legalmail.it)

Nella richiesta di revisione il tifoso dovrà illustrare le ragioni a sostegno della sua supposta estraneità all'addebito ed evidenziare gli eventuali errori di valutazione della Società. Potrà chiedere di essere ascoltato in merito ai fatti contestati.

L'ufficio SLO unitamente al DELEGATO PER LA SICUREZZA deciderà in via definitiva, sulla base degli elementi a disposizione, se confermare, modificare o revocare la misura applicata, dandone in ogni caso informazione all'interessato.

La decisione sul punto da parte dell'UFFICIO SLO dovrà intervenire entro giorni 30 (trenta) dal pervenimento della richiesta di revisione e sarà inoppugnabile.

Il trasgressore avrà diritto di farsi assistere da persona di sua fiducia. In caso di audizione personale dell'interessato verrà redatto processo verbale in forma riassuntiva.

Il procedimento di revisione sospende gli effetti della sanzione comminata.

#### 11.2 Procedimento di impugnazione

Avverso le ulteriori inibizioni di **SOSPENSIONE ACCESSO IMPIANTO SPORTIVO 1\3 ANNI – REVOCA** il trasgressore oltre a potere esperire il procedimento di REVISIONE, come sopra indicato, potrà entro giorni 30 dall'eventuale decisione non soddisfacente DELL'UFFICIO SLO impugnare la decisione avanti l'Associazione Nazionale Delegati per la Sicurezza (A.N.DE.S.), con sede legale in Sede in Bomporto (Modena), Piazza Matteotti 25.

L'impugnazione dovrà essere proposta tramite raccomandata a/r da inoltrarsi alla sede di A.N.DE.S o alla PEC dell'associazione medesima – [associazioneandes@pec.it](mailto:associazioneandes@pec.it)

- entro giorni 30 (trenta) dalla notificazione del provvedimento della società.  
La decisione di A.N.DE.S, dovrà intervenire entro giorni 60 (sessanta) dalla ricezione dell'impugnazione e sarà irrevocabile.

La Società Sportiva si riserva il diritto di partecipare alla fase di impugnazione tramite un proprio delegato, anche attraverso la presentazione di memorie di replica. L'impugnazione presentata ad ANDES non sospende gli effetti dell'irrogazione della sanzione.

All'intero procedimento si applicano le norme e in materia di astensione e ricusazione previste dal c.p.c

### **Avvertenze**

La società REGGIO AUDACE F.C. si riserva di modificare il presente "Codice di Comportamento" con efficacia immediata, anche per coloro che abbiano già acquistato titoli di accesso, in conseguenza di provvedimenti legislativi e/o amministrativi e/o di Pubblica Sicurezza in genere (ad esempio, le Determinazioni emanate dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive).

## **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **Informativa Privacy ai sensi dell'art. art. 13 del Regolamento Europeo GDPR nr. 679/2016**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo GDPR 679/2016, la società REGGIO AUDACE F.C. S.R.L. con sede in REGGIO EMILIA (RE) VIA EMILIA ALL' ANGELO 44/B CAP 42124 (di seguito o Titolare del Trattamento), in relazione alle operazioni di raccolta e di trattamento di qualsiasi informazione riguardante una persona identificata o identificabile, incluse le immagini statiche o dinamiche ed i suoni eventualmente ripresi allo stadio, fornita in occasione dell'acquisto e della fruizione di servizi offerti dal Titolare, è tenuta a rendere le seguenti informazioni obbligatorie.

Ulteriore Titolare autonomo del trattamento, è VIVATICKET S.p.A., Via Antonio Canova 16/20 40138 Bologna, Italia, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore.

#### **A) Finalità primarie del trattamento.**

I dati raccolti sono trattati per l'instaurazione ed esecuzione del Suo rapporto in-

staurato per assistere alle partite della REGGIO AUDACE F.C., nonché per lo svolgimento di ogni attività connessa, strumentale e necessaria a tale scopo, quali ad esempio le finalità organizzative, amministrative e gli adempimenti ad obblighi di legge e regolamentari, in particolare per:

1. la vendita e la conseguente emissione e controllo dei titoli di accesso allo stadio;
2. le attività connesse e strumentali all'accesso allo stadio, inclusa l'effettuazione di riprese audio e video per ragioni di sicurezza, per l'accertamento di condotte rilevanti ai sensi del Codice di condotta, per l'applicazione del Regolamento d'uso dello stadio e per la documentazione e cronaca dell'evento sportivo;
3. l'erogazione dei servizi offerti al pubblico a qualsiasi titolo per l'accesso allo stadio;
4. l'adempimento ad obblighi di legge o regolamento anche in relazione ad esigenze di tipo operativo, amministrativo, contabile, di sicurezza e controllo.

## **2. Natura del conferimento**

Il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto a fornirli può comportare l'impossibilità di usufruire dei servizi.

## **3. Base giuridica del trattamento**

Consiste nell'adempimento ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, dalle norme sportive e federali anche internazionali o dalla normativa comunitaria, ovvero perché il trattamento è necessario per perseguire obblighi derivanti da un contratto di cui l'interessato è parte o per adempiere, prima della conclusione del contratto a specifiche richieste dell'interessato, oltre che nel legittimo interesse del Titolare all'applicazione del Codice di Condotta e del regolamento d'uso dello Stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia.

## **4. Natura dei dati**

I dati personali oggetto del trattamento da parte della REGGIO AUDACE F.C. sono i dati personali comuni di cui all'articolo 4 del GDPR 679/2016 ("dato personale" qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificate o identificabile ("Interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, il numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un iden-

tificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”). Si tratta di dati che vengono conferiti volontariamente dall’interessato: nome, cognome, data di nascita, recapiti, quale indirizzo di residenza, telefono, email, numero di cellulare. I dati eventualmente acquisiti nel corso delle verifiche previste da norme di leggi e/o regolamentari, ovvero per l’attuazione del “Regolamento d’uso” dello stadio e del “Codice di condotta” e per la documentazione e cronaca dell’evento sportivo possono comprendere oltre ai dati identificativi comuni anche l’immagine statica o dinamica dell’interessato.

## **5. Titolare e Responsabili.**

Titolare del trattamento dei dati è la società sportiva REGGIO AUDACE F.C. S.R.L. con sede in REGGIO EMILIA (RE) VIA EMILIA ALL’ ANGELO 44/B CAP 42124 nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore* che, nell’ambito delle sue prerogative, potrà avvalersi della collaborazione di responsabili o incaricati del trattamento appositamente individuati. L’elenco delle Società Esterne responsabili per particolari trattamenti verrà mantenuto aggiornato e Le sarà inviato su richiesta. Esso sarà altresì reso disponibile presso gli uffici della REGGIO AUDACE F.C.

## **6. Responsabile della protezione dei dati (RPD).**

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo mail [dpo@reggioaudacefc.it](mailto:dpo@reggioaudacefc.it)

e

VIVATICKET S.p.A., Via Antonio Canova 16/20 40138 Bologna, [privacy@vivaticket.com](mailto:privacy@vivaticket.com) – [dpo@vivaticket.com](mailto:dpo@vivaticket.com) .

## **7. Modalità del trattamento e tempi di conservazione.**

I Suoi dati verranno raccolti presso i punti vendita autorizzati dove è possibile acquistare i titoli di accesso allo stadio ovvero attraverso le procedure di acquisto *online*. Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza da essa previsti. Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di strumenti elettronici e/o cartacei, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque adottando procedure e misure idonee a tutelarne la sicurezza e la riservatezza. In particolare i Suoi dati, saranno memorizzati e/o elaborati mediante apposite procedure informatiche, e trattati, in qualità di incaricati designati o responsabili del trattamento, dalle unità aziendali preposte a gestire le attività

sopra richiamate (e relative obbligazioni), oppure abilitate a svolgere quelle necessarie al mantenimento e/o esecuzione e/o conclusione del rapporto con Lei instaurato, da persone fisiche o giuridiche che, in forza di contratto con REGGIO AUDACE F.C., forniscono specifici servizi elaborativi o svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle di REGGIO AUDACE F.C. I dati personali dell'interessato saranno conservati il tempo necessario all'esecuzione del rapporto ed anche successivamente per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti (anche di natura amministrativa) connessi o derivanti secondo quanto prescritto dalle leggi vigenti.

## **8. Destinatari dei dati.**

I dati forniti non saranno in alcun caso oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, fatti salvi i soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini delle autorità nonché i soggetti, anche esterni e/o esteri, di cui il Titolare si avvale per lo svolgimento di attività strumentali e/o connesse all'operatività ed all'erogazione dei servizi, ivi compresi i fornitori di soluzioni software, *web application* e servizi di *storage* erogati anche tramite sistemi di *Cloud Computing* e gli eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. A titolo esemplificativo e non esaustivo i suoi dati potranno essere comunicati a banche incaricate della regolazione dei pagamenti secondo le modalità convenute, istituti di assicurazione per la definizione di eventuali pratiche di risarcimento danni, Enti od organismi autorizzati per l'assolvimento dei relativi obblighi nei limiti delle previsioni di legge. Ai sensi dell'art. 9, comma 1. GDPR n. 679/2016, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ed i dati genetici e biometrici idonei ad identificare univocamente una persona fisica, sono "dati sensibili". Tali dati, insieme ai dati giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 196/2003 e art. 10 GDPR n. 679/2016, da Lei spontaneamente conferiti, non saranno oggetto di trattamento se non previo espresso consenso scritto dell'interessato.

## **9. Trasferimento di dati personali all'estero.**

La REGGIO AUDACE F.C. non trasferisce di propria iniziativa dati personali all'estero. Tuttavia alcuni soggetti terzi, fornitori di servizi, potrebbero avere i propri *server* collocati fisicamente all'estero (come nel caso di provider di posta elettronica). In tali eventualità, il trasferimento di dati all'estero avverrà esclusivamente nell'ambito

e nel rispetto delle previsioni di legge.

#### **10. Diritti degli interessati.**

I soggetti cui si riferiscono i dati personali potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR. L'interessato ha quindi il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Qualora il trattamento anche di dati particolari, si basi sul consenso, l'interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

#### **11. Domande sulla Privacy, accesso e riscontro.**

Se ha domande o desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali ovvero esercitare i diritti di cui al precedente punto, può inviare una e-mail scrivendo a [dpo@reggioaudacefc.it](mailto:dpo@reggioaudacefc.it) Può contattare REGGIO AUDACE F.C. allo stesso indirizzo anche per avere risposte riguardo alla gestione delle informazioni da parte di REGGIO AUDACE F.C. Prima che REGGIO AUDACE F.C. possa fornirle o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e rispondere ad alcune domande. Una nostra risposta sarà fornita al più presto. Se ha domande relative alle informazioni sulla privacy può contattare l'indirizzo mail [dpo@reggioaudacefc.it](mailto:dpo@reggioaudacefc.it). La presente informativa è soggetta ad aggiornamento, in dipendenza di eventuali mutamenti delle disposizioni di legge applicabili. Una copia di queste informazioni sarà sempre disponibile sul sito internet [www.reggioaudacefc.it](http://www.reggioaudacefc.it)

ReggioEmilia, il 15 luglio 2019

REGGIO AUDACE F.C. SRL